

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-2956 del 23/05/2024
Oggetto	DEMANIO IDRICO ACQUE SUPERFICIALI. CONCESSIONE PREFERENZIALE SEMPLIFICATA DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL FIUME RUBICONE, AD USO AGRICOLO IRRIGUO, IN COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC), CON SUBENTRO PER CAMBIO DI TITOLARITA'. DITTA NANNI GUGLIELMO SOCIETA' AGRICOLA S.S. - PRATICA N. FCPPA3588. ARCHIVIAZIONE DELLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA. DITTA NANNI GUGLIELMO - PRATICA N. FCPPA2907.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-3066 del 23/05/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno ventitre MAGGIO 2024 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna

DEMANIO IDRICO ACQUE SUPERFICIALI. CONCESSIONE PREFERENZIALE SEMPLIFICATA DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL FIUME RUBICONE, AD USO AGRICOLO IRRIGUO, IN COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC), CON SUBENTRO PER CAMBIO DI TITOLARITA'. **DITTA NANNI GUGLIELMO SOCIETA' AGRICOLA S.S. - PRATICA N. FCPPA3588**. ARCHIVIAZIONE DELLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA. **DITTA NANNI GUGLIELMO - PRATICA N. FCPPA2907**.

LA DIRIGENTE

RICHIAMATE le disposizioni di settore, in particolare:

- il R.D. n. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D. n. 1775/1933 e ss.mm.ii. (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il D.Lgs. n. 112/1998, in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (Norme in materia ambientale);
- la L.R. n. 3/1999 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); il Regolamento Regionale n. 41/2001 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica"; la L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii. (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); la L.R. n. 4/2007 e ss.mm.ii. (Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali), in particolare l'art. 3; la L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16, 17 e 19;

- la L.R. n. 24/2009 art. 51, la L.R. n. 2/2015 art. 8;
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna in materia di canoni di concessione, spese di istruttoria, ridefinizione tipologie di utilizzo e durata dei procedimenti di concessione di acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 09 giugno 2014 n. 787, DGR 2 febbraio 2015 n. 65, DGR 29 ottobre 2015 n. 1622, DGR 14 dicembre 2015 n. 2067, DGR 31 ottobre 2016 n. 1792, DGR 25 luglio 2016 n. 1195, DGR 05 settembre 2016 n. 1415, DGR 21 dicembre 2016 n. 2363, DGR 27 dicembre 2021 n. 2293, DGR 28 ottobre 2021 n. 1717, DGR 09 maggio 2022 n. 714, DGR 26 giugno 2023 n. 1060;
- la Direttiva Regionale sulle procedure della Valutazione di incidenza ambientale (Vinca), comprensiva degli Elenchi di cui alle Determinazioni regionali n. 14561 del 03/07/2023 e n. 14585 del 03/07/2023, in vigore dal 01/09/2023, che stabilisce le nuove disposizioni in materia di VINCA nei siti della rete Natura 2000;
- i seguenti riferimenti in materia di pianificazione e tutela delle acque: Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005, deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche), delibera n. 4 del 20/12/2021 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po di adozione del Piano di gestione Acque del distretto idrografico 2021, Decreto n. 94/2022 del Segretario Generale facente funzione dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po (adozione delle misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione del II aggiornamento del PDG 2021-2027) e L.R. 27 dicembre 2022, n. 23, in particolare l'art. 4;

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181/2018 con cui è stato approvato il nuovo assetto organizzativo generale dell'Agenzia, come proposto nella determinazione dirigenziale Arpae n. 70/2018 e successivamente approvato con determinazione dirigenziale Arpae n. 90/2018;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2022-107 del 30/08/2022, con la quale è stato attribuito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena alla Dott.ssa Tamara Mordenti;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2022-130 del 18/10/2022 con la quale è stata approvata la revisione, con decorrenza 01/01/2023, degli incarichi di funzione istituiti, presso le Aree Autorizzazioni e Concessioni, sulle funzioni del demanio idrico e si è disposto, altresì, il rinnovo degli incarichi di funzione relativi al demanio idrico a fare data dal 01/01/2023 e sino al 31/10/2023;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-27 del 13/03/2024, con la quale è stata disposta l'ulteriore proroga dei suddetti incarichi di funzione in scadenza il 31/03/2024, con decorrenza dal 01/04/2024 e sino al 31/05/2024;
- la Determinazione Dirigenziale n. DET-2022-974 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito dell'organizzazione delle funzioni del demanio idrico per Poli Specialistici, tra cui è stato individuato, in particolare, il Polo specialistico Demanio idrico Acque superficiali, al quale sono state assegnate le attività inerenti il demanio idrico acque superficiali per il territorio di Ravenna/Forlì-Cesena/Rimini, assegnato all'incarico di funzione Ing. Milena Lungherini;

PRESO ATTO che:

- con Determinazione del Servizio Provinciale Difesa del Suolo Risorse Idriche e Forestali della Regione Emilia Romagna n. 6478 del 03/07/2001, è stata concessa all'impresa individuale Nanni Guglielmo l'autorizzazione a titolo provvisorio per il prelievo di acqua superficiale, ubicato

in area catastalmente identificata al Foglio 20, antistante mappale n. 60 del NCT del Comune di Savignano sul Rubicone (FC), a uso agricolo irriguo;

- con Determinazione dirigenziale del Servizio Tecnico Bacino Fiumi Romagnoli della Regione Emilia Romagna n. 17727 del 23/11/2005, è stata concessa all'impresa individuale Nanni Guglielmo, CF NNNGLL55B15I472F, la concessione preferenziale di cui alla pratica n. **FCPPA2907** per il prelievo di acqua sotterranea ad uso agricolo irriguo, emunta da n. 1 pozzo (in cemento avente profondità di 18 m e diametro di 800 mm), ubicato in area identificata al NCT del Comune di Savignano sul Rubicone al Foglio 24, mappale 24, per una portata massima pari a circa 2 l/s e per un volume annuo pari a circa 1.500 mc;
- con domanda registrata n. PG/2008/14999 del 16/01/2008, l'impresa individuale Nanni Guglielmo, CF NNNGLL55B15I472F, ha richiesto al Servizio Tecnico di Bacino della Regione Emilia Romagna la concessione preferenziale semplificata di derivazione di acque superficiali di cui alla pratica n. **FCPPA3588 con unificazione** della concessione di cui alla suddetta pratica n. **FCPPA2907**, in corso di istruttoria mai giunta agli atti finali, con derivazioni aventi le seguenti caratteristiche:
 - pratica n. FCPPA2907: prelievo dal suddetto pozzo (risorsa n. FCA830), ubicato in area di proprietà della medesima Ditta, in Comune di Savignano sul Rubicone (FC), ad uso agricolo irriguo (per trattamenti fitosanitari), per una portata massima pari a circa 2 l/s e per un volume annuo pari a circa 75,6 mc/anno;
 - pratica n. FCPPA3588: prelievo dalla sponda sinistra del Fiume Rubicone (risorsa n. FCPPA3588-1), ubicato in Comune di Savignano sul Rubicone (FC) in area catastalmente identificata al Foglio 20, antistante mappale n. 52, di proprietà della medesima Ditta, ad uso agricolo irriguo, per una portata massima pari a circa 8 l/s e per un volume annuo pari a circa 2.592 mc;

- nelle immediate vicinanze del sopraccitato pozzo, nell'area identificata al suddetto mappale 24 del Foglio 24, risulta essere presente un vaso (bacino di accumulo);

PRESO ATTO, altresì, che con domanda registrata n. PG/2023/38740 del 03/03/2023, successivamente completata con documentazione trasmessa con nota registrata n. PG/2023/71425 del 26/04/2023 e con nota registrata n. PG/2023/201621 del 27/11/2023, la Ditta Nanni Guglielmo Società Agricola S.S., CF 04663430405, in qualità di affittuaria dell'area in cui sono ubicati i suddetti prelievi:

- ha richiesto il subentro nella domanda di rilascio della concessione preferenziale di cui alla pratica n. FCPPA3588, al fine del relativo cambio di titolarità;
- ha richiesto l'annullamento dell'istanza di rinnovo e di unificazione della concessione preferenziale di cui alla pratica n. FCPPA2907, relativa alla derivazione di acqua sotterranea dal pozzo ubicato al mappale 24 del Foglio 24, per il quale è stata comunicata dal Sig. Nanni Guglielmo, in qualità di proprietario dell'area e di utilizzatore, la variazione d'uso da extradomestico a domestico (per irrigazione orto e giardino domestico);
- ha precisato che il suddetto vaso presente nel suddetto Foglio 24, mappale 24 viene utilizzato come bacino di accumulo della risorsa idrica superficiale derivata dal Fiume Rubicone oggetto della concessione di cui alla pratica n. FCPPA3588 in esame e che lo stesso non è alimentato da falda sotterranea;
- il punto di prelievo delle acque superficiali derivate dal Fiume Rubicone è stato spostato dall'area identificata al Foglio 20, mappale 52 (come indicato nella suddetta istanza registrata n. PG/2008/14999 del 16/01/2008) all'area identificata al Foglio 24, mappale 26 (come precisato nella documentazione di completamento registrata con n. PG/2023/71425 del 26/04/2023), al fine di collocare le opere di presa in una zona meno esposta al rischio di fiamane;

PRESO ATTO che tra il concessionario e il proprietario dell'area in cui è ubicato il prelievo in esame è attualmente in essere un contratto di affitto valido fino al 31/12/2032;

CONSIDERATO che le suddette domande sono complessivamente sottoposte al procedimento di:

- rilascio di concessione semplificata di derivazione di acque superficiali, con subentro per cambio titolarità (relativamente alla pratica n. FCPPA3588), ai sensi rispettivamente dell'art. 36 e dell'art. 28 del R.R. n. 41/2001;
- di archiviazione dell'istanza di unificazione con conseguente archiviazione della concessione di derivazione di acque sotterranee (relativamente alla pratica n. FCPPA2907);

PRESO ATTO che il prelievo di acque superficiali oggetto della concessione di cui alla pratica n. FCPPA3588 non rientra in zona SIC/ZPS/PARCO/AREA PROTETTA;

PRESO ATTO degli assensi espressi da:

- SAC Forlì-Cesena: relazione istruttoria datata 29/04/2024, conservata agli atti del Servizio, che analizza i livelli d'impatto e la applicazione del metodo ERA così come definiti dall'Allegato 1 alla Deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po e per quanto attiene la congruità dei prelievi sulla base delle indicazioni regionali (DGR 1195/2016 e DGR 1415/2016), da cui risulta che:
 - essendo il risultato della applicazione del metodo ERA - A (Attrazione), il parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po si intende espresso in modo favorevole ai sensi della Deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - ❖ clausola di revisione della concessione contenuta nel disciplinare;
 - ❖ rispetto del DMV (Deflusso Minimo Vitale) come previsto dal Piano di Gestione delle Acque ovvero:
 - DMV estivo (maggio/settembre): 0,05 mc/s;
 - DMV invernale (ottobre/aprile): 0,05 mc/s;

- Regione Emilia Romagna - Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Ufficio Territoriale S.T.P.C. Forli-Cesena: Nulla Osta Idraulico rilasciato con nota prot. n. 25268 del 18/04/2024, registrata n. PG/2024/72293 del 18/04/2024, nel rispetto delle prescrizioni riportate nel disciplinare;
- Consorzio di Bonifica della Romagna: parere favorevole rilasciato con nota registrata n. PG/2024/32734 del 20/02/2024;

ACCERTATA la compatibilità del prelievo con il Piano di Gestione di Distretto dell'Appennino Settentrionale ai sensi delle DGR n. 1781/2015, DGR n. 2067/2015 e DGR n. 2293/2021, che ricade nel corpo idrico identificato con codice IT08160000000002-3ER, denominato "Rubicone", avente:

- stato chimico: BUONO;
- stato ecologico: SCARSO;
- DMV estivo (maggio/settembre): 0,05 mc/s;
- DMV invernale (ottobre/aprile): 0,05 mc/s;
- stress idrico: NO;
- corpo idrico non a rischio quantitativo;

ACCERTATO inoltre che, trattandosi di un uso agricolo irriguo finalizzato all'irrigazione di un comparto irriguo dichiarato di ha 00.70.00, coltivato a pesco e kaki con metodo irriguo ad aspersione con impianto sotto chioma con irrigazione localizzata in prossimità della pianta, le verifiche effettuate portano a ritenere che la quantità di risorsa richiesta, pari a 2.756,60 mc/anno, sia compatibile con le quantità previste dalla DGR n. 1415/2016, in quanto inferiore al fabbisogno teorico delle colture pari a 4.632,86 mc/anno, calcolato tenendo conto delle perdite dei sistemi irrigui;

CONSIDERATO che l'utilizzo della risorsa idrica risulta compatibile con le esigenze di conservazione del bene pubblico;

DATO CONTO che la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso agricolo irriguo sulla base di quanto stabilito dall'art. 152 della L.R. n. 3/99 e ss.mm.ii.;

ACCERTATO che, dalle verifiche contabili effettuate, l'impresa individuale Nanni Guglielmo, in qualità di concessionario uscente:

- ha versato in data 23/10/2007 l'importo pari a euro 86,00 corrispondente alle spese istruttorie dovute per il rilascio della concessione preferenziale di cui alla pratica n. FCPPA3588 con unificazione della pratica n. FCPPA2907;
- risulta in regola con il pagamento dei canoni dovuti per l'utilizzo delle risorse idriche superficiale e sotterranea rispettivamente concesionate con pratica n. FCPPA3588 e con pratica n. FCPPA2907 fino al 2021;
- non ha versato alcun importo a titolo di deposito cauzionale per le concessioni di cui alla pratica n. FCPPA3588 e alla pratica n. FCPPA2907;

ACCERTATO, altresì, che relativamente alla concessione preferenziale di cui alla pratica n. FCPPA3588, la Ditta Nanni Guglielmo Società Agricola S.S., in qualità di concessionario subentrante, ha versato:

- in data 03/03/2023 l'importo pari a euro 90,00 corrispondente alle spese istruttorie dovute per il subentro nella domanda di rilascio con cambio di titolarità della concessione;
- in data 04/02/2022 l'importo di euro 12,68 e in data 19/04/2023 l'importo di euro 14,14 corrispondenti rispettivamente ai canoni dovuti relativi all'anno 2022 e all'anno 2023;
- in data 21/05/2024 l'importo pari a euro 71,20 corrispondente all'importo dei canoni dovuti per l'utilizzo della risorsa idrica superficiale per il periodo di cinque anni di durata della concessione, come previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015, n. 2 che stabilisce che i canoni aventi importo pari o inferiore all'importo minimo iscrivibile a ruolo non sono frazionabili e devono essere corrisposti in un'unica soluzione;

- in data 21/05/2024 l'importo pari a euro 250,00, a titolo di deposito cauzionale, conformemente a quanto stabilito dall'art. 8 della L.R. n. 2/2015 che stabilisce un importo minimo pari a euro 250,00 che stabilisce un importo pari ad annualità del canone;

ATTESO che il canone dovuto per l'utilizzo della risorsa idrica per l'anno in corso è pari a euro 14,24;

RITENUTO che sulla base dell'istruttoria svolta, sussistano i requisiti e le condizioni di legge per:

- prendere atto dell'archiviazione della concessione di derivazione di acque sotterranee di cui alla pratica n. FCPPA2907, a seguito della comunicazione di modifica della destinazione d'uso del relativo pozzo (risorsa n. FCA830) da extradomestico a domestico;
- assentire il mantenimento del suddetto pozzo ad uso domestico al Sig. Nanni Guglielmo, in qualità di utilizzatore e di proprietario dell'area in cui lo stesso è ubicato, tenuto conto che, ai sensi dell'art. 35, comma 3, lett a) del R.R. n. 41/2001, il medesimo pozzo ha una profondità non superiore a 20 m;
- prendere atto dell'archiviazione dell'istanza di unificazione della concessione di cui alla pratica n. FCPPA3588 e della concessione di cui alla pratica n. FCPPA2907;
- procedere al rilascio della sola concessione preferenziale di cui alla pratica n. FCPPA3588 con cambio di titolarità nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente dispositivo;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento, Milena Lungherini titolare dell'Incarico di Funzione Polo Specialistico Demanio Idrico Acque Superficiali – Area Est, Ing. Milena Lungherini, che attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990;

ATTESTATA da parte della sottoscritta la regolarità amministrativa, in riferimento al presente procedimento nonchè l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990;

DETERMINA

per le ragioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di prendere atto dell'archiviazione della concessione di derivazione di acque sotterranee di cui alla pratica n. FCPPA2907, rilasciata all'impresa individuale Nanni Guglielmo, CF NNNGLL55B15I472F, a seguito della comunicazione di modifica della destinazione d'uso del relativo pozzo (risorsa n. FCA830) da extradomestico a domestico;
2. di prendere atto dell'archiviazione della risorsa n. FCA830 ad uso extradomestico e di assentirne il mantenimento ad uso domestico a favore del Sig. Nanni Guglielmo, in qualità di utilizzatore e di proprietario dell'area identificata al NCT del Comune di Savignano sul Rubicone (FC) al Foglio 24, mappale 24 in cui lo stesso è ubicato, tenuto conto che, ai sensi dell'art. 35, comma 3, lett a) del R.R. n. 41/2001, il medesimo pozzo ha una profondità non superiore a 20 m;
3. di dare atto che l'impresa individuale Nanni Guglielmo non ha versato alcun importo a titolo di deposito cauzionale per la concessione preferenziale n. FCPPA2907;
4. di prendere atto dell'archiviazione dell'istanza di unificazione della concessione di cui alla pratica n. FCPPA3588 e della concessione di cui alla pratica n. FCPPA2907;
5. di assentire, fatti salvi i diritti di terzi, alla Ditta Nanni Guglielmo Società Agricola S.S., CF 04663430405, il cambio di titolarità della concessione preferenziale (pratica n. FCPPA3588), precedentemente richiesta dall'impresa individuale Nanni Guglielmo, CF NNNGLL55B15I472F, con domanda registrata n. PG/2008/14999 del 16/01/2008;
6. di rilasciare, fatti salvi i diritti di terzi, alla Ditta Nanni Guglielmo Società Agricola S.S., CF 04663430405, la concessione preferenziale semplificata di cui alla pratica n. FCPPA3588, per il prelievo di acqua pubblica superficiale in sponda sinistra del Fiume Rubicone, avente le seguenti caratteristiche:

Codice risorsa FCPA3588-1

- prelievo ubicato in Comune di Savignano sul Rubicone (FC), in area di proprietà della medesima Ditta, identificata catastalmente al NCT di detto Comune al Foglio 24, antistante mappale 26, individuato con coordinate geografiche UTM RER X: 770.614,0 - Y: 885.962,20;

- prelievo da esercitarsi mediante motopompa diesel mobile;

- utilizzo della risorsa ad uso agricolo irriguo;

- portata massima di esercizio pari a 1,80 l/s;

- volume complessivo pari a 2.756,6 mc/annui;

7. di stabilire che la scadenza della concessione è fissata al 31/12/2028;

8. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dalla Ditta in data 21/05/2024 (trasmesso con nota registrata n. PG/2024/93779 del 22/05/2024) e di assoggettare la presente concessione alle condizioni e prescrizioni ivi inserite;

9. di stabilire, inoltre, che il concessionario debba rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel Nulla Osta idraulico rilasciato dalla Regione Emilia Romagna - Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Ufficio Territoriale S.T.P.C. Forli-Cesena con con nota prot. n. 25268 del 18/04/2024, registrata n. PG/2024/72293 del 18/04/2024, di cui è stata consegnata copia semplice al momento del ritiro/notifica del disciplinare di concessione che le contiene;

10. di quantificare l'importo del canone per l'utilizzo della risorsa idrica per l'anno 2024 in euro 14,24;

11. di fissare in euro 71,20 la somma dovuta per i canoni dovuti per l'utilizzo della risorsa idrica per i cinque anni di durata della concessione, come previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015, n. 2 che stabilisce che i canoni aventi importo pari o inferiore all'importo minimo

iscrivibile a ruolo non sono frazionabili e devono essere corrisposti in un'unica soluzione per tutta la durata della concessione, dando atto che sono stati versati fatto salvo l'eventuale rideterminazione dell'importo ai sensi di aggiornamenti normativi;

12. di fissare in euro 250,00 l'importo del deposito cauzionale per l'utilizzo della risorsa idrica, in base a quanto previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2, che stabilisce l'importo minimo del deposito cauzionale pari a euro 250,00 e comunque pari ad almeno una annualità, dando atto che il medesimo è stato versato e che verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia;
13. di dare atto che il concessionario risulta in regola con il pagamento delle spese di istruttoria, deposito cauzionale e canoni;
14. di inviare copia semplice del presente provvedimento alla Ditta Nanni Guglielmo Società Agricola S.S., CF 04663430405, in riferimento alla pratica n. FCPPA3588;
15. di inviare copia semplice del presente provvedimento al Sig. Nanni Guglielmo, CF NNNGLL55B15I472F, in riferimento all'archiviazione della pratica n. FCPPA2907;
16. di inviare copia semplice del presente provvedimento al Polo Specialistico Demanio Idrico Acque Sotterranee – Area Est di Arpae - SAC di Forlì-Cesena per il seguito di competenza relativo alla modifica della destinazione d'uso del suddetto pozzo (risorsa n. FCA830 della pratica di concessione n. FCPPA2907) da extradomestico a domestico;
17. di dare atto che il Servizio competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative della stessa, a seguito di censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/2001;

18. di dare atto che la presente determinazione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131/1986;
19. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del bilancio della Regione Emilia-Romagna;
20. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione nel termine di 60 giorni dalla notifica al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche, per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni, ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dall'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. b del D.Lgs. n. 104/2010;
21. di dare atto che la presente determinazione sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 - 2025;
22. di dare atto che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

La Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est

Dott.ssa Tamara Mordenti

(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per il prelievo di acqua superficiale per uso agricolo irriguo rilasciata alla Ditta Nanni Guglielmo Società Agricola S.S., C.F. 04663430405 (pratica n. FCPPA3588).

ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. Il prelievo di acqua pubblica superficiale dal corpo idrico identificato con codice IT081600000000002-3ER, denominato "Rubicone", avviene da sponda sinistra del Fiume Rubicone.
2. L'opera di presa è costituita da n. 1 motopompa diesel mobile e presenta le seguenti caratteristiche:

Codice risorsa: FCPPA3588-1

- ubicazione: Comune di Savignano sul Rubicone (FC) - Fg. 24, antistante mappale 26;
- coordinate UTM RER X: 770.614,0 - Y: 885.962,20.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

Il prelievo della risorsa idrica è destinato ad uso agricolo irriguo (finalizzato all'irrigazione di un comparto irriguo dichiarato di ha 00.70.00, coltivato a pesco e kaki con metodo irriguo ad aspersione con impianto sotto chioma con irrigazione localizzata in prossimità della pianta) e potrà avvenire secondo le seguenti modalità:

- portata massima complessiva pari a 1,8 l/s;
- volume annuo complessivo pari a 2.756,6 mc.

ARTICOLO 3 – CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DETTATE CON IL NULLA OSTA IDRAULICO DAL SERVIZIO SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE

Il prelievo della risorsa idrica superficiale è condizionato alle seguenti prescrizioni, riportate nel Nulla Osta Idraulico rilasciato dalla Regione Emilia Romagna - Agenzia per la Sicurezza

Territoriale e la Protezione Civile - Ufficio Territoriale S.T.P.C. Forlì-Cesena con nota prot. n. 25268 del 18/04/2024, registrata n. PG/2024/72293 del 18/04/2024:

[...]

- 1) *la durata del presente nulla-osta idraulico è pari alla durata prevista nell'Atto di Concessione rilasciata da ARPAE per l'occupazione;*
- 2) *è onere del concessionario fornire esatte informazioni tecniche attinenti alla richiesta di concessione, comprese la determinazione della superficie demaniale, la caratterizzazione delle opere insistenti nell'area demaniale d'interesse, il posizionamento dell'area sulla cartografica catastale; quindi il Richiedente è tenuto a comunicare, di sua iniziativa o su richiesta delle amministrazioni competenti, eventuali rettifiche e/o integrazioni delle informazioni tecniche che dovessero successivamente rilevarsi errate;*
 - a) *È espressamente vietato eseguire nell'alveo, nelle sponde e nella fascia di rispetto di 10 metri escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere;*
 - b) *È vietato altresì ingombrare tali aree con cose non strettamente pertinenti l'impianto di prelievo;*
 - c) *L'accesso ai punti di prelievo è consentito esclusivamente attraverso il percorso più breve dalla pubblica via, con divieto di transito negli altri tratti fluviali;*
 - d) *È vietata la realizzazione di percorsi e rampe di accesso all'alveo se non preventivamente autorizzate da questo Ufficio Territoriale Forlì-Cesena con atto specifico;*
 - e) *È proibito gettare nel corso d'acqua rifiuti di qualsiasi genere o altri materiali;*
 - f) *La derivazione sarà opportunamente segnalata con una tabella recante le indicazioni utili sul manufatto (tipologia, caratteristiche tecniche, estremi della concessione e validità della stessa) posizionata in accordo con il personale di questo UT in modo da non recare disturbo alla manutenzione del corso d'acqua;*

- g) *L'area non potrà essere recintata in forma permanente né utilizzata per la realizzazione di baracche e manufatti, anche a carattere precario e provvisorio;*
- h) *Nell'alveo, nelle sponde e nella fascia di rispetto di 10 metri le tubazioni per la condotta dell'acqua dovranno essere di tipo mobile disposte a vista sulla superficie dei terreni, in buono stato conservativo, installate correttamente e dotate di ogni dispositivo idoneo ad assicurarne la tenuta, al fine di evitare la formazione di erosioni, cedimenti delle sponde fluviali, ristagni d'acqua;*
- i) *I cavi elettrici per l'alimentazione di eventuali elettropompe dovranno essere muniti di adeguate protezioni elettriche e meccaniche ed essere accoppiati alla tubazione di condotta dell'acqua, essendo vietati cavi aerei, volanti o interrati separatamente. Dovrà essere previsto un quadro elettrico munito di dispositivo di sicurezza e di sezionamento d'emergenza, collocato su un sostegno al piede arginale esterno o al margine della fascia di rispetto di quattro metri a campagna. L'impianto elettrico dovrà essere corredato di certificato di conformità alle vigenti norme di sicurezza che dovrà essere esibito a richiesta del personale dell'amministrazione idraulica;*
- j) *La manutenzione e la pulizia dell'area oggetto di istanza sono a carico del richiedente. Si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta a questo Ufficio Territoriale Forlì-Cesena - UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena, tramite mail indirizzata a stpc.forlicesena@postacert.regione.emilia-romagna.it, i soli lavori di taglio degli sterpi, spini, arbusti, canneti ed altra vegetazione spontanea che nascesse nelle pertinenze idrauliche e smaltiti secondo la normativa vigente;*
- k) *Lo sfalcio della vegetazione arbustiva spontanea e la pulizia devono interessare la sponda per un tratto, a monte e a valle dell'opera di presa, non inferiore a metri 3 con*

frequenza tale che sia sempre verificabile il corretto funzionamento della stessa, di cui il concessionario è unico responsabile;

- l) L'interessato dovrà comunicare per iscritto a questo Ufficio Territoriale Forlì-Cesena - UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena, sede di Cesena, la data di previsto inizio e di effettiva ultimazione del prelievo. Le suddette comunicazioni dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: stpc.forlicesena@postacert.regione.emilia-romagna.it , oppure a mezzo posta ordinaria indirizzata a: Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena, Via Leopoldo Lucchi n. 285, 47521 - Cesena.*
- m) Al termine dell'attività di attingimento, ogni anno, tutte le attrezzature: pompa, tubi di pescaggio, tubi di distribuzione e qualsiasi altro materiale di risulta dovranno essere rimossi dall'ambito fluviale;*
- n) Al termine delle lavorazioni dovranno essere ripristinati tutti quei danni che dovessero essersi arrecati alle pertinenze idrauliche;*
- o) Qualora si dovessero manifestare fenomeni erosivi e/o franamenti per cause da imputarsi alle opere di cui trattasi, l'onere e le spese per il ripristino saranno totalmente a carico del richiedente.*
- p) Sono a carico del richiedente anche l'esecuzione e la manutenzione di tutte le opere che si rendessero necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque.*
- q) ogni modifica allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzata da ARPAE, amministrazione concedente, previo parere del UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena;*

CONDIZIONI GENERALI

- 1. Il Richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto;*
- 2. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, e cedimenti spondali e/o altri eventi accidentali;*
- 3. Il Richiedente è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Stante la collocazione dei beni in una zona con pericolosità idraulica, il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica, pertanto competerà al Richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica;*
- 4. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile- UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi;*
- 5. Nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal Richiedente per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale in concessione conseguenti a piene del corso*

d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questo Ufficio Territoriale Forlì-Cesena;

- 6. È compito del Richiedente presentare ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione all'occupazione di che trattasi;*
- 7. In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena, può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE), che ne ha facoltà, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal UT scrivente. [...].*

ARTICOLO 4 – CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione (il cui importo per l'anno 2024 è pari a euro 14,24 per la risorsa idrica) entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, anche qualora non faccia uso in tutto o in parte del bene concesso, fatto salvo il diritto di rinuncia, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. I canoni aventi importo pari o inferiore all'importo minimo iscrivibile a ruolo non sono frazionabili e devono essere corrisposti in un'unica soluzione per tutta la durata della concessione come previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015, n. 2, pertanto il concessionario ha versato un importo pari a euro 71,92 relativo al corrispondente alla somma dei canoni dovuti per l'utilizzo della risorsa idrica per cinque anni di durata della concessione.

ARTICOLO 5 – DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale pari a euro 250,00, versato a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015.
2. L'importo del deposito cauzionale ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi del Concessionario, sarà integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone.
3. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto a tutti i suoi obblighi.
4. La Regione potrà incamerare il deposito nei casi previsti dalla legge.

ARTICOLO 6 – DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31/12/2028.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo relativo al pagamento del canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare.
3. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare o di rinunciare alla concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicata per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7 – REVOCA/SOSPENSIONE/MODIFICA/DECADENZA

1. L'Amministrazione concedente può modificare, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano

disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto, e comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà il diritto ad alcuna indennità e il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Sono causa di decadenza dal diritto al prelievo i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; sub concessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

ARTICOLO 8 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione:** Il concessionario, qualora il Servizio concedente lo richieda successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere alla installazione di idoneo e tarato strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata nonché garantirne il buon funzionamento e comunicare, alle scadenze fissate, i risultati delle misurazioni effettuate.
2. **Cartello identificativo:** Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello identificativo, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21 x 29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati: titolare della concessione, numero della concessione, scadenza della concessione. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a

comunicare immediatamente la mancanza e a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla stessa un nuovo cartello sostitutivo.

3. **Variazioni:** Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensione del prelievo:** Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di Categoria, divieti o limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Deflusso minimo vitale:** Il concessionario è tenuto a garantire un deflusso minimo vitale pari a 0,05 mc/s (da maggio a settembre) e pari a 0,05 mc/s (da ottobre ad aprile). L'Amministrazione concedente può aumentare il predetto valore in funzione del mantenimento o del raggiungimento degli obiettivi di qualità per il corpo idrico interessato dal prelievo, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone demaniale di concessione.
6. **Subconcessione:** Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata del diritto a derivare.
7. **Cambio di titolarità:** Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
8. **Cessazione d'utenza:** Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio

all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario. In alternativa al ripristino dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere.

9. **Responsabilità del concessionario:** Il Concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 9 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2027, ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone e come previsto dalla L.R. n. 23/2022, art. 4.

ARTICOLO 10 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi, normative e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere e di attenersi alle relative disposizioni.

ARTICOLO 11 - SPESE, ONERI, TASSAZIONI, TRIBUTI CONNESSI ALLA CONCESSIONE

Tutte le spese, oneri, tributi e tasse, inerenti e conseguenti alla concessione di che trattasi, nonché al perfezionamento del presente atto, ivi comprese quelle relative all'imposta di bollo ed alla registrazione, se dovuta, sono a carico del concessionario.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.